

## **Cass., civ. sez. III, 15 aprile 2015, n. 7661**

1.1. Sostiene la ricorrente in via incidentale che non si applica il principio, affermato dalle Sez. Un. n. 14854 del 2006, secondo il quale il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma;

Secondo la ricorrente il suddetto principio non è applicabile alla specie, nella quale non si è in presenza di una notifica viziata, ma di una completa assenza di notifica; con la conseguenza, che mancherebbero del tutto i presupposti per l'applicazione dell'art. 291 cit. e il giudice non avrebbe potuto concedere nuovo termine. Sempre secondo la ricorrente, qualora la prima notificazione sia stata del tutto omessa, non si può fare applicazione dell'art. 291, non trattandosi di rinnovazione della notificazione e il rinnovo contrasterebbe con l'art. 111 cost. (a tal fine richiama anche Sez. Un. n. 20604 del 2008, che esclude la sanatoria ex art. 291 in caso di inesistenza materiale e giuridica in riferimento al processo del lavoro e all'opposizione al decreto ingiuntivo per crediti di lavoro).

1.2. La sentenza della Corte di appello impugnata fa applicazione del principio affermato dalla decisione delle Sez. Un. del 2006 in argomento. E lo applica, non ad una ipotesi di nullità della prima notificazione; bensì, ad una ipotesi in cui, depositato tempestivamente il ricorso per riassunzione, e individuata l'udienza da parte del giudice, con termine per la notifica dell'atto di riassunzione e del relativo decreto, la parte non si è affatto attivata, limitandosi a chiedere all'udienza fissata nuovo termine per poter notificare, senza addurre nessuna giustificazione.

1.3. Il motivo di ricorso va rigettato.

La questione sottoposta all'esame della Corte è se il principio affermato dalle Sez. Un. n. 14854 del 2006, secondo il quale: «<Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.>» sia applicabile o meno

anche nel caso in cui sia stato rispettato solo il termine per la rinnovata edictio actionis e non si sia proprio provveduto alla prevista vocatio in ius.

Il Collegio ritiene doversi dare risposta positiva al quesito.

1.3.1. E' opportuno soffermarsi nell'analisi della giurisprudenza successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite.

La decisione delle Sezioni Unite non affronta il profilo della mancanza totale di vocatio in ius, ferma restando l'avvenuta edictio actionis mediante deposito dell'atto di riassunzione. Infatti, ha risolto, in senso negativo, un altro profilo di contrasto: quello relativo alla necessità o meno che il termine di sei mesi previsto per il deposito del ricorso in riassunzione valga anche per la notifica del ricorso e del decreto.

Le sentenze delle sezioni semplici successive, se si considerano le massime ufficiali, molto spesso riferiscono il principio anche all'ipotesi di omessa notifica del ricorso in riassunzione (Cass. n. 6023 del 2007; n. 13683 del 2012; n. 21869 del 2013; n. 6325 del 2010; n. 1900 del 2011 ).

Ma, dall'esame delle decisioni integrali emerge che il principio è stato applicato nella quasi totalità dei casi ai soli vizi della notifica. In un solo caso (Cass. n. 5348 del 2007), infatti, la specie all'attenzione della Corte era di totale mancanza di notifica, ma la motivazione non si sofferma sull'eventuale differenza.

In conclusione, non si sono rinvenute pronunce che abbiano ritenuto legittimo l'utilizzo dell'art. 291 cit. anche in ipotesi di mancanza di notifica per la vocatio in ius, una volta effettuata tempestivamente la vocatio iudicis.

1.3.2. Un ostacolo alla estensione del principio affermato dalle Sezioni Unite del 2006, in argomento, potrebbe essere rinvenuto in un'altra pronuncia delle Sezioni unite, successiva, con la quale si è affermata la non applicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ., nel rito del lavoro, sia per l'appello, che per il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro. Infatti, si è ritenuto che «Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.». Ed inoltre, che il suddetto principio «... è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, per identità di ratio di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione, sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.» (Sez. Un., n. 20604 del 2008).

Ma, l'analisi della giurisprudenza successiva alle statuizioni delle Sezioni Unite del 2008 dimostra che il principio suddetto non ha avuto una generale applicazione in altri procedimenti bifasici, pure caratterizzati dalla previsione della vocatio iudicis e della vocatio in ius.

1.3.3. Ed infatti, se si esclude l'applicazione al rito locatizio, che coincide con il rito del lavoro (Cass. n. 9597 del 2011) e al rito camerale di appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi (Cass. n. 27086 del 2011), il principio affermato nel 2008 nell'ambito del processo del lavoro, non ha trovato applicazione: nell'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al difensore (Cass. n. 2442 del 2011); - nell'opposizione allo stato passivo del fallimento (Cass. n. 11301 del 2010); - nel procedimento di impugnazione di lodo arbitrale (Cass. n. 9394 del 2011); - in tema di procedimenti camerali (Cass. n. 12983 del 2009). Da ultimo, non ha trovato applicazione nel procedimento per l'equa riparazione da irragionevole durata dei processi (Sez. Un. n. 5700 del 2014).

1.3.4. In estrema sintesi e con un certo grado di semplificazione, può dirsi che il principio della esclusione della sanatoria in caso di mancato compimento dell'atto previsto per la *vocatio in ius*, ferma l'avvenuta *vocatio iudicis*, ha trovato applicazione nei casi in cui veniva in rilievo in modo più forte l'esigenza di tutela dell'aspettativa della controparte al consolidamento, entro un tempo definito e breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, come nel caso di impugnazione nel processo del lavoro o di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro (cfr. Sez. Un. n. 5700 del 2014). Ed invece, si è ammessa la sanatoria tutte le volte in cui tale esigenza di tutela non vi fosse o fosse più debole.

Deve aggiungersi che il riferimento al fondamento costituzionale della esclusione della sanatoria, rinvenuto nell'art. 111 Cost. e nel principio della massima valorizzazione del giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata, che ha assunto valore sovranazionale alla stregua dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come applicato dalla Corte EDU, nella giurisprudenza di legittimità si è coniugato con la valorizzazione di un altro profilo del processo equo - sempre fondato sull'art. 111 Cost. e sulla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo - costituito dal diritto di difesa, dal diritto al contraddittorio ed, in definitiva, dal diritto ad un giudizio nel merito, al fine di riconoscere la possibilità della sanatoria. Da questa seconda angolazione, tutta compresa nel principio del giusto processo, molte pronunce della Corte sono giunte ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, quando era necessario il bilanciamento con il diritto ad un processo nel merito (Sez. Un. n. 5700 del 2014, cit.).

1.3.5. Nella specie, ritiene il Collegio conforme al principio costituzionale del giusto processo, inteso anche come diritto ad un processo nel merito, fare operare il termine perentorio solo per la rinnovazione della *edictio actionis* mediante il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e non anche per la mancanza della *vocatio in ius*, oltre che - come già ritenuto dalle Sezioni Unite n. 14854 del 2006 - per il caso di nullità della *vocatio in ius*. Se è vero, infatti, che la pronta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sarebbe utile e funzionale alla accelerazione del processo a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo della ragionevole durata, non può negarsi che, una volta rispettato il termine per dare impulso alla riattivazione del processo, il mancato compimento - oltre che l'esistenza di un vizio - dell'ulteriore attività richiesta per via della doppia fase prevista dalla procedura, si tradurrebbe in una esasperazione del principio della ragionevole durata ed in una non giustificata compressione del diritto ad un processo nel merito, in danno di chi tale attività di impulso necessario ha compiuto.

1.3.6. In conclusione, il ricorso va rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:<<Verificatesi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma».